



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**  
**dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)**  
**dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**  
**e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)**  
**di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)**  
**e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione**  
**e il PNRR (FITTO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024**

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2024.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Gli interventi normativi in esame si rendono necessari per l'attuazione del programma di Governo. Il decreto legge, infatti, trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (tra cui, a titolo esemplificativo, si inserisce anche la ex "Ilva", che si caratterizza come l'impresa di maggior rilievo europeo nella produzione dell'acciaio).

In tale ottica, pertanto, l'intervento normativo è finalizzato ad assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli stabilimenti industriali ed in particolare quelli di interesse strategico nazionale, consentendo in tal modo allo Stato di adottare strumenti più rapidi per intervenire senza ritardi, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto allo stesso interesse nazionale ed alla permanenza e competitività nel mercato di riferimento.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'attuale quadro normativo risulta composito, caratterizzato comunque dalle seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; in particolare, l'articolo 74 prevede le ipotesi di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;
- decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", che, all'articolo 2, stabilisce le modalità per l'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario;
- decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento" che, all'articolo 1, stabilisce le modalità di ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale;

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

La norma in esame incide sulla normativa nazionale, in particolare su:

- Articolo 2, commi 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- Articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 74, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Con riferimento alle modifiche legislative adottate dal provvedimento in esame, infatti, **l'articolo 1** interviene a novella dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, introducendo all'ultimo periodo del suddetto comma la facoltà, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie.

**All'art. 2**, disciplinando l'introduzione di un ulteriore comma all'art 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, si prevede, al fine di far fronte alle esigenze di continuità aziendale, di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro la possibilità di attivare uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni in favore delle società ex Ilva nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

**All'art. 3** si prevede un intervento per le imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione aziendale, ai sensi del decreto legge n. 347/2003, la possibilità di proseguire, senza soluzione di continuità, per tutto l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 commi 175 e 176 delle legge n. 213 del 2023, nell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già autorizzato o in corso di autorizzazione.

**L'art. 4** contiene norme che si applicano alle grandi imprese in stato di insolvenza rientranti nel perimetro applicativo ampio del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Si introduce, in particolare, un nuovo articolo in base al quale si prevede, al primo comma, che il Tribunale disponga la chiusura dell'amministrazione straordinaria quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e che la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto

ai quali il Commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il secondo comma prevede che il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni nel momento in cui viene chiusa la procedura di cui al primo comma, mentre il terzo comma precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale. Il quarto comma stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76, mentre il quinto comma precisa che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. Il sesto comma stabilisce che con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale e che la chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. Si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale, che provvede con decreto di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto (comma 7) e che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (comma 8).

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione. Infatti, l'attività risulta coerente con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, incidendo in maniera trasparente sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi attraverso misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia delle procedure medesime. Il provvedimento risulta altresì compatibile con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto le misure ivi poste in essere rispettano il principio

del pareggio di bilancio, non prevedendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già utilizzabili a legislazione vigente.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- Articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- Articolo 1, comma 1- quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 74, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sussistono tali necessità.

## DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*  
UFFICIO LEGISLATIVO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
[dagl.preconsiglio@pec.governo.it](mailto:dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Trasmessa tramite PEC

**Oggetto:** Decreto-legge recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" - Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Con riferimento allo schema di decreto-legge in oggetto, che trova il suo fondamento nella straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per impianti di interesse strategico nazionale, si richiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, del DPCM 15 settembre 2017, per quanto di competenza di questo Ministero.

Il provvedimento si contraddistingue, infatti, per:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione, in particolare, dell'ex Ilva, nonché di prevedere misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Nello specifico si evidenzia che:

- non sono attesi costi di adeguamento di notevole entità, posto che il provvedimento in esame si limita a chiarire le previsioni normative già esistenti e già in precedenza definite, senza quindi aggravare procedure già operanti. Le modifiche normative apportate, infatti, hanno una natura prettamente ordinamentale.
- Si riscontra un numero esiguo di destinatari di ciascuna misura prevista nel decreto, posto che, quest'ultimo, prevede un intervento legislativo in materia di amministrazione straordinaria di società partecipate dallo Stato che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse



strategico nazionale, così come espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

- Si rileva, inoltre, come si evince dalla stessa Relazione Tecnica del presente decreto-legge, che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli articoli 1, 3 e 4 sono di carattere ordinamentale, mentre l'articolo 2 non ha effetti finanziari limitandosi a intervenire sulle modalità di utilizzo di somme in conto residui, di cui all'art. 1 comma 1 ter, del decreto legge 142 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 2020 e pertanto si ritiene che ricorra il presupposto di cui all'art. 7, lettera c), del DPCM 15 settembre 2017.
- In ultimo, il decreto-legge, limitandosi ad avere come oggetto l'amministrazione straordinaria delle società partecipate, non ha evidentemente riverbero sugli assetti concorrenziali del mercato, specificando unicamente norme già sussistenti nell'ordinamento e rivolgendosi a soggetti specifici con caratteristiche ben delineate

Alla luce quindi degli scarsi - se non nulli- costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento, dell'importo nullo delle risorse pubbliche da impiegare e della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si richiede per l'intervento normativo in esame l'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, per quanto di competenza di questo Ministero.



Il Capo Dipartimento  
per gli affari giuridici e legislativi

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Cons. Giulio Veltri

PER



€ 1,00